

giani, di 6; Miniscalchi, di 8; Bianchi, di 8; Casati, di 8; Carmine, di 10; Speroni, di 10; Corsi, di 10; Ravenna, di 10; Massabò, di 10; Farina Luigi, di 10; Di Groppello, di 10; Sormani-Moretti, di 10; Martini G. B., di 10; Suardo, di 10.

(Sono accordati.)

Leggonsi due proposte di legge.

Presidente. Gli Uffici avendo ammesso alla lettura una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, degli onorevoli Novi-Lena, Dini Ulisse e Garibaldi, se ne dà lettura.

Capponi, segretario, legge:

Articolo unico. Le disposizioni dell'articolo 2° della legge 26 gennaio 1879, n° 4708, serie 2^a sono estese anche a coloro che nei primi giorni del maggio 1860 s'imbarcarono per ordine del generale Garibaldi sopra una tartana a Livorno, per unirsi ai vapori il *Piemonte* e il *Lombardo* ed attesero nelle acque di Piombino il passaggio di Garibaldi stesso, dal quale ebbero ordine di sbarcare a Talamone. »

Presidente. È presente l'onorevole Novi-Lena?

(Non è presente.)

Si dà lettura di un'altra proposta di legge, ammessa alla lettura dagli Uffici, dell'onorevole Luchini Odoardo.

Capponi, segretario legge:

LEGGE SULL'AZIONE POPOLARE.

“ Art. 1. Chiunque goda dei diritti civili, e, quando si tratti d'interessi locali, sia domiciliato, o per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura contribuente nella provincia, comune o frazione di comune che vi abbiano interesse, ha azione giudiziaria per gli effetti seguenti:

“ a) Per far valere o difendere i diritti civili del popolo, o di certe classi, ceti o categorie di persone, contro l'operato dei legali rappresentanti dello Stato, della provincia, dei comuni e loro frazioni; delle Opere pie e di ogni altro Istituto avente carattere e scopo pubblico; e in generale contro l'operato dei preposti alla pubblica amministrazione. »

“ b) Per far valere e difendere i diritti sopra indicati contro chiunque li abbia in qualsivoglia modo violati, o sia inadempiente alle sue obbligazioni verso cotesti enti;

“ c) Per far dichiarare la illegalità della ele-

zione o nomina e la decadenza dall'ufficio di amministratore o preposto o addetto a qualsivoglia pubblico ufficio od istituto, nei casi contemplati dalle leggi, salva in questi casi la speciale procedura che le leggi speciali abbiano stabilito;

“ d) Per le domande di riparazione o d'indennità perchè un diritto di un pubblico istituto, del popolo o di una classe del popolo fu leso per fatto degli amministratori o preposti, o andò perduto per colpa di essi.

“ Rimangono ferme le disposizioni dell' allegato E alla legge del 20 marzo 1855, n° 2248, e le leggi sulla competenza rispettiva delle autorità giudiziarie e amministrative; e sono in tutti i casi escluse le indagini sulla opportunità e proficuità degli atti di politica o di amministrazione, rimessi per natura loro o per disposizione di legge e di statuti, al prudente arbitrio degli amministratori, delle autorità tutorie e del potere esecutivo in generale.

“ Art. 2. L'azione popolare, limitatamente ai diritti pei quali è ammessa e riconosciuta, comprende anche il diritto di querela e di costituzione di parte civile in giudizio penale; e nelle cause civili il diritto di intervento e l'esercizio dei rimedi per impugnare le sentenze.

“ Non comprende l'opposizione di terzo, altro che nel caso di sentenza che sia stato l'effetto di collisione o di dolo degli amministratori che erano parti in causa.

“ L'azione contro gli amministratori ha luogo ancorchè siano scaduti d'ufficio, o l'abbiano dimesso.

“ Art. 3. Gli atti introduttivi dell'azione popolare dovranno essere sempre notificati al pubblico ministero, al prefetto e al legale rappresentante della pubblica amministrazione, provincia, comune, opera pia o istituto cui si riferisce l'azione, ancorchè contro di essi non si spieghino conclusioni.

“ Le suddette autorità potranno assistere al giudizio ed esercitare i mezzi che la legge concede per impugnare le sentenze, purchè non passate in giudicato fra le parti contendenti. Il pubblico ministero avrà sempre facoltà di richiedere e sperimentare mezzi di prova dell'azione e dell'eccezione.

“ Art. 4. L'esercizio dell'azione popolare è inoltre subordinato alle seguenti condizioni:

a) Che sia preceduto da reclamo in via amministrativa.

b) Che sia preceduto dal deposito di lire 500.

“ Quando però si chieda soltanto la dichiarazione di ineleggibilità o di decadenza di un amministratore dall'ufficio per cause previste dalla legge, e